



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).**

---

*Assunto il 22/08/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 2780*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10322 del 26/08/2019**

**OGGETTO: D.D.G. N. 2285 DEL 09/03/2016. MODIFICA CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON UFFICI GIUDIZIARI E ISTITUZIONI ASSIMILATE..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### PREMESSO CHE:

- con DDG n. 2285 del 09/03/2016 è stata approvata la *“Manifestazione di interesse, in attuazione delle Intese raggiunte dalla Regione Calabria e le Corti di Appello e Procure Generali della Calabria e la Magistratura Amministrativa e contabile e istituzioni assimilate, per la selezione di 1.000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso gli uffici giudiziari per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative”*;
- con DDG n. 3721 del 06/04/2017 si è provveduto, in attuazione dell’art. 2 della Manifestazione d’interesse, all’approvazione degli schemi di Convenzione tra la Regione Calabria e le Corti di Appello e Procure Generali della Calabria e la Magistratura Amministrativa e contabile e Istituzioni assimilate;
- secondo il suddetto schema negoziale è stata sottoscritta la Convenzione Rep. n. 387 del 10/04/2017 tra la Regione Calabria e gli Uffici Giudiziari Distrettuali nelle persone dei Presidenti delle Corti di Appello e Procuratori Generali di Catanzaro e Reggio Calabria, nonché successivamente le convenzioni con i singoli soggetti ospitanti;
- scadute le suddette Convenzioni, con DDG n. 861 del 29/01/2019 si è preso atto della nuova Convenzione rep. n. 3583 del 18 dicembre 2018, sottoscritta tra la Regione Calabria e le Corti di Appello e Procure Generali della Calabria, giusta autorizzazione Ministero della Giustizia DOG.30/11/2018.0247193.U;
- con il medesimo decreto è stato approvato, altresì, lo schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i singoli uffici giudiziari calabresi ospitanti;
- sempre con il decreto dirigenziale n. 861/2019, con riferimento al rinnovo delle Convenzioni sottoscritte con la Magistratura Amministrativa e contabile e le Istituzioni assimilate, è stata confermata l’adozione dello schema negoziale già approvato con decreto n. 3721/2017;
- sono state quindi sottoscritte le Convenzioni per la realizzazione e gestione dei tirocini tra la Regione e i singoli soggetti ospitanti, uffici giudiziari e istituzioni assimilate, ancora in corso di validità.

### CONSIDERATO CHE:

- al percorso formativo di qualifica previsto dall’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 2285/2016 è da ritenersi applicabile per analogia, stante l’identità di ratio, la disciplina regionale adottata con DGR n. 613 del 11.12.2017, avente ad oggetto: *“Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento” - Modifica DGR n.360 del 10.08.2017*”;
- l’art. 2 dell’Allegato A) alla suddetta Deliberazione di Giunta, in tema di durata del percorso formativo riconosce in capo al beneficiario il diritto ad una sospensione per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, da intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari;
- l’art. art. 11 sempre dell’Allegato A) stabilisce che ai fini del rilascio dell’attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante e certificante le attività effettivamente svolte, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI;
- il successivo art. 12, ai fini dell’erogazione per intero dell’indennità riconosciuta al tirocinante, richiede una partecipazione minima del 70% su base mensile.
- le convenzioni stipulate con i singoli soggetti ospitanti, uffici giudiziari e istituzioni assimilate, regolamentano gli aspetti del percorso formativo sopra indicati in maniera non del tutto conforme alla normativa regionale adottata con la DGR n. 613/2017;
- il regolamento regionale detta regole di maggiore tutela nei confronti dei soggetti fruitori del percorso formativo,
- nel caso specifico oggetto del presente provvedimento si possa applicare quanto previsto dall’art. 1339 del c.c. in materia di inserzione automatica di clausole.

**RITENUTO**, pertanto, di dover apportare alle convenzioni stipulate con i singoli soggetti ospitanti le modifiche necessarie al fine di ricondurne il contenuto alla disciplina dettata con la su richiamata delibera di Giunta in materia di tirocini formativi e di orientamento.

**STABILITO** che la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito istituzionale del Dipartimento "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" valga come notifica a tutti gli interessati.

**VISTI:**

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta regionale recante: "Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione", modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019, con oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015";
- la D.G.R. n. 186 del 21/5/2019, con oggetto "DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio";
- la D.G.R. nr. 241 del 06.06.2019, recante "Struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione modifiche della delibera di Giunta Regionale nr. 63 del 15.02.2019";
- la D.G.R. nr. 331 del 22 luglio 2019, recante "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 228 del 06/06/2019, con la quale il dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";
- il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019, con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali".

**ATTESA** la propria competenza ai sensi della normativa vigente;

**Su** espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal Dirigente Generale alla luce dell'istruttoria effettuata,

**DECRETA**

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

**MODIFICARE** le Convenzioni sottoscritte dalla regione Calabria con gli Uffici Giudiziari e le Istituzioni Assimilate per la realizzazione e gestione del percorso formativo di cui all'Avviso Pubblico approvato con DDG n. 2285 del 09/03/2016, al fine di armonizzarla con la disciplina regionale adottata con DGR n. 613 del 11.12.2017, nei seguenti articoli:

- art. 6, comma 2, nella parte in cui è stabilito: "*Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio*", sostituendo detto periodo con il seguente: "*Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari*".

**MODIFICARE** l'art. 6, comma 6, della Convenzione sottoscritta con i singoli uffici giudiziari, che prevede: *“Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno l'80% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino”*, sostituendo detto periodo con il seguente: *“ Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino”*.

**MODIFICARE** l'art. 9, comma 5, della Convenzione sottoscritta con i singoli uffici giudiziari, che stabilisce: *“L' indennità sarà erogata dall'Ente promotore a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno l'80% delle ore mensili previste. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima dell'80% delle ore mensili il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa”*, sostituendo detto periodo con il seguente: *“L'indennità sarà erogata in relazione alle ore di attività effettivamente realizzate e rendicontate, a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle 80 ore mensili previste. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore mensili previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Calabria, né del soggetto ospitante”*.

**DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi della L.R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la pubblicazione.

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**COSENTINO ROBERTO**

(con firma digitale)